

Proposta deliberazione

N. 54 DEL 01.09.2017 di CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute.

Il Dirigente dell'Area di staff Organizzazione, programmazione, politiche di bilancio e del personale Dott. Franco Satta, su proposta dell'Assessore al bilancio, tributi, personale,partecipate e connettività Dott. Domenico Vargiu

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n° 175, così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n° 124,che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto Testo unico le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del predetto Testo unico:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti,o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3 del predetto Testo unico, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al citato comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.



Rilevato che per effetto dell'art. 24 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2. che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3. per le quali si verifichino le seguenti condizioni disposte dall'art. 20 comma 2 del Testo unico:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Visto altresì l'art. 26 comma 12-quinquies del citato Testo unico il quale dispone che: "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fin dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."

Considerato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



Provincia di Sassari

Considerato inoltre che l'analisi delle singole partecipazioni è stato effettuato sul modello standard di atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie ed approvato, unitamente alle linee di indirizzo con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR nell'adunanza del 19 luglio 2017;

Che il modello standard di atto di ricognizione viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo come allegato lett. "A"

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 30 marzo 2015 n° 6, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, comma 2 del Testo unico;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2016 n° 31 è stata approvata la relazione sui risultati raggiunti del predetto piano operativo di razionalizzazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

propone di deliberare

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

- 1. **di approvare** la Relazione tecnica al piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'ente allegata quale parte integrante della presente deliberazione;
- 2. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate oggetto della ricognizione;
- 4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, Decreto Legge 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 5. **di trasmettere** la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

	e, che il presente atto, del 18.08.2000.	sia dichiarato	immediatamente ese	guibile ai sensi	dell'art. 1	34, 4°	comma
L'Assessore							



In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO